



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

Ordinanza N. 24 del 06/02/2012

IL SINDACO

Preso atto dei recenti fenomeni di formazione di ghiaccio sul piano viabile comunale, dovuti alle copiose precipitazioni nevose che hanno interessato il territorio comunale dalla giornata di venerdì 3 febbraio u.s. e che tuttora persistono incessantemente;

Considerato che per i motivi suddetti si riscontrano non solo problemi legati alla sicurezza dei veicoli in transito ma anche disagi per la circolazione stradale che condizionano il regolare flusso del traffico lungo la rete viaria comunale;

Valutato che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione, rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità, sgombero neve e spargisale;

Preso atto che le avverse condizioni climatiche attuali comportano estremi disagi per la circolazione dei veicoli sprovvisti delle opportune dotazioni tecniche (mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici da neve) con conseguente pericolo per gli utenti della strada;

Considerato che tale prescrizione possa rientrare in quelle forme di collaborazione con cui i cittadini possono contribuire attivamente a migliorare la sicurezza della circolazione;

Visti:

- gli artt. 5 comma III, 6 e 7 del D. Lgs. 285/92 s.m.i.;
- la Circolare Ministeriale DPSSPS N. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12/08/2010;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

O R D I N A

ai veicoli - esclusi velocipedi, ciclomotori e motocicli - che circolano su tutta la rete viaria comunale di essere obbligatoriamente muniti di pneumatici



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

invernali consentiti dalla legge, ovvero catene o altri mezzi antisdrucchiolevoli omologati.

Le Forze di Polizia sanzioneranno i casi di inosservanza secondo quanto previsto dal Codice della Strada e precisamente:

- per le strade fuori dal centro abitato, ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 14, del C.d.S., sanzione pari a euro 80,00;
- per le strade facenti parte del centro abitato, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 14, del C.d.S., sanzione pari a euro 39,00.

In tali circostanze inoltre, ove il conducente non osservi l'ordine impartito dall'agente a non proseguire la marcia senza i predetti dispositivi, sarà applicata un'ulteriore sanzione di euro 80,00 e decurtazione di n. 3 punti dalla patente, ai sensi dell'art. 192, commi 3 e 6 del C.d.S..

E'incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza il personale delle Forze di Polizia Municipale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/92.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo Codice della Strada e dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, entro 60 gg, presso l'Ispettorato per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero dei Lavori Pubblici.

IL SINDACO
(Goffredo Brandoni)